N. R.G. **/2023**

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ****/**2023**

tra

***** *****
***** *****
***** *****

RICORRENTI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

CONVENUTO

Oggi **5 dicembre 2023**, alle ore **10.00** innanzi al dott. ***** *****, sono comparsi:

Per i ricorrenti l'avv. REMO GHERARDINI in sostituzione degli avv. GANZERLI CINZIA e NASO DOMENICO

Nonché per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO la dott.ssa *****

Il giudice invita le parti alla discussione e a precisare le conclusioni.

L'avv. Gherardini dà atto che tutti i docenti permangono attualmente in servizio, come pacifico e documentato dagli stati matricolari prodotti da controparte. Pertanto si riporta la ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Richiama sent, ***** ***** dott *****.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione insistendo per la prescrizione dell'a.s. 2017/2018 nei confronti della docente ***** e del docente *****.

Su richiesta di chiarimenti del Giudice, la dott.ssa ***** precisa che la docente ***** non ha percepito il bonus per l'a.s. 2022/23 nel corso del quale era in prova, con assunzione a tempo indeterminato dal settembre 2023, retrodata all'1.9.2022 ai fini giuridici.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti alla lettura.

dott. ***** *****

N. R.G. **/2023**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ***** *****
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ******/2023** promossa da:
***** ***** (C.F. *****), ***** ***** (C.F. *****) e ***** ***** (C.F. *****), con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO (*****) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GANZERLI CINZIA

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. *****), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA** (C.F. *****), con il patrocinio delle funzionarie dott.sse ***** *****, ***** ***** (*****),***** ***** (*****) VIA ***** ***** - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in ***** BOLOGNA presso il difensore dott.ssa ***** *****

RESISTENTI

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data ***** *****, ***** *****, ***** ***** e ***** ***** convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e l'USR EMILIA ROMAGNA esponendo di essere dipendenti del Ministero resistente e di aver svolto attività di docenti a tempo determinato rispettivamente nei seguenti periodi:
***** *****
- a.s. 2017/18: dal 23.09.17 al 31.08.18 per insegnamento di *****
- a.s. 2018/19: dal 17.09.18 al 31.08.19 per insegnamento di *****
- a.s. 2019/20: dal 13.09.19 al 30.06.20 per insegnamento di *****

- a.s. 2020/21: dal 15.09.20 al 30.06.21 per insegnamento di *****
- a.s. 2021/22: dal 07.09.21 al 30.06.22 per insegnamento di *****
- a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di *****
in servizio nell'a.s. 2022/23 presso ******

***** *****
- a.s. 2021/22: dal 07.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di *****
- a.s. 2022/23: dal 01.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di *****
in servizio nell'a.s. 2022/23 presso *****
in servizio nell'a.s. 2022/23 presso *****

***** *****
- a.s. 2017/18: dal 25.09.17 al 30.06.18 per insegnamento di *****
- a.s. 2018/19: dal 17.09.18 al 30.06.19 per insegnamento di *****
- a.s. 2019/20: dal 16.09.19 al 30.06.20 per insegnamento di *****
in servizio (di ruolo) nell'a.s. 2022/23 presso *****

I ricorrenti proseguivano affermando che per tali contratti a tempo determinato essi non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»). Infatti, il Ministero resistente fino ad oggi aveva erogato il suddetto bonus soltanto in favore dei docenti di ruolo, escludendo dal beneficio i docenti a tempo determinato, e ciò nonostante il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Assumevano che l'omissione in parola risultava frutto di un'interpretazione erronea della norma dettata dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit. volta a circoscriverne illegittimamente l'ambito di applicazione, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola avevano previsto espressamente l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali rientrava certamente la Carta del docente.

Ciò premesso, parte ricorrente richiamava in diritto i principi affermati dal Consiglio di Stato, con sentenza n. ***** che aveva annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e lanota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Su tali premesse, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:*

A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;

B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato:

*€ 3.000,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23;*
*€ 1.000,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23;*
*€ 1.500,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20;*
per la somma totale di € 5.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
*€ 3.000,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;*
*€ 1.000,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23;*
*€ 1.500,00 a ***** ***** per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20;*
per la somma totale di € 5.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.". Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.

In via preliminare eccepiva la parziale prescrizione delle pretese vantata da ***** ***** e ***** ***** con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, essendo vanamente decorso il termine quinquennale, ex art. 2948 c.c..

Rispetto alla ricorrente *****, rilevava che la stessa era stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2022 ed economica 1/9/2023 e, quindi, era ancora nei termini per chiedere di fruire della carta docente per l'anno 2022/2023, considerando la decorrenza economica, entro il 31 agosto 2024 , nessuna norma ostando al riguardo.

Eccepiva pertanto che, in ordine a tale anno scolastico, non sussisteva alcuna preclusione normativa alla fruizione del beneficio e, quindi, alcuna discriminazione in violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a t.d. 18.03.99 allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente inammissibilità e carenza di fondamento della relativa domanda avanzata dalla ricorrente *****.

Nel merito, affermava la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, in quanto conforme a legge, ed evidenziava che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro *tout court* ma una somma sottoposta a vincolo nel relativo utilizzo.

Precisava pertanto che, in caso di affermazione del diritto di parte ricorrente alla relativa attribuzione, non poteva in alcun caso essere pronunciata la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 500 per gli aa.ss. riconosciuti, bensì, semmai, la condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, pena una inammissibile discriminazione alla rovescia.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa *****:*

*1. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del presente ricorso (17.07.2023), e cioè ritenere prescritto l'emolumento relativo all' a.s. 2017/2018 rivendicato dai ricorrenti ***** e *****;*

*2. ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda in relazione all' anno scolastico 2022/2023 avanzata dalla ricorrente ***** ;*

3. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;

*4. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione per la ricorrente ***** dell'a.s. 2022/23 dell'a.s. 2022/2023;*

5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma". Spese rifuse.

All'udienza del 5.12.2023 parte ricorrente dava atto che tutti i docenti sono attualmente in servizio.

La causa veniva quindi discussa dalle parti e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..

Com'è pacifico e documentato (vedasi stati matricolari prodotti in atti dal Ministero), i ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici per ciascuno distintamente indicati in ricorso, le supplenze dettagliatamente elencate tutte aventi durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, i ricorrenti non hanno ricevuto la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Ciò posto, i ricorrenti chiedono innanzitutto accertarsi e dichiararsi il loro diritto a vedersi riconosciuto e corrisposto il beneficio economico di euro 500,00 annui, di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per ciascuno degli anni scolastici lavorati con contratti a termine, richiamando sul punto la recente giurisprudenza amministrativa.

La domanda è fondata.

L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: "*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile*").

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «*i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121*».

Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "*docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova*".

Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che "*la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*" (così l'art. 3).

E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.

Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. ***** emessa nella causa *****, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:

"*La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per*

attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

In questo senso anche la sentenza n. ***** del ***** del Consiglio di Stato, richiamata in ricorso, che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. ***** del ***** aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Sul tema è poi intervenuta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. ***** del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:

"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto

conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie, occorre osservare che:

1. gli incarichi ricevuti dei ricorrenti e oggetto di causa sono tutti incarichi annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30.6);
2. i ricorrenti, al momento della pronuncia della presente sentenza, sono ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricati di una supplenza in corso o immessi in ruolo;
3. non si pone la questione della rilevanza dell'orario svolto, poiché i ricorrenti hanno avuto complessivamente assegnato, negli anni scolastici per cui è causa, l'orario completo, come risulta dagli stati matricolari prodotti dalla amministrazione resistente.

Nulla osta pertanto all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, "*in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame*"; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma "libera" dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, va accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015.
Quanto poi alla posizione della ricorrente *****, si osserva che la stessa è stata immessa in ruolo solo in data 1.9.2023, mentre nell'a.s. 2022/23 ella risulta, da stato matricolare, titolare di "*Supplenza annuale con formazione e prova d.l. 73/2021 - personale non di ruolo*".
Alla data di deposito del ricorso, ella pertanto non era ancora stata assunta a tempo indeterminato e non aveva potuto richiedere il bonus per l'a.s. 2022/23, cui ha quindi diritto, irrilevante risultando la circostanza che, ai fini giudici, l'immissione in ruolo retroagisca all'1.9.2022.

Venendo quindi all'eccezione di prescrizione parziale tempestivamente formulata dall'amministrazione con riferimento alle domande proposte da ***** e *****,la stessa è fondata e merita accoglimento.

Sul punto va osservato che l'importo di euro 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico. Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Il beneficio in esame va perciò riconosciuto entro il limite della prescrizione quinquennale, come espressamente chiarito, da ultimo, anche dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. ***** del 2023. Quanto al *dies a quo* del predetto termine prescrizionale, la Cassazione ha precisato che lo stesso va individuato nella data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.

Ciò posto, si osserva che, mentre per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, per gli anni successivi essa era possibile dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.

Ne deriva che per l'annualità 2017/2018, poiché i ricorrenti hanno avuto un contratto di assunzione decorrente rispettivamente dal 23.9.2017 la ***** e dal 25.9.2018 lo *****, da tali date gli stessi potevano richiedere il beneficio e dunque decorre il termine prescrizionale.

Conseguentemente, il credito della ricorrente ***** relativo all'a.s. 2017/2018 si è prescritto alla data del 23.9.2022 e quello del ricorrente ***** il 25.9.2022, quindi anteriormente al primo atto interruttivo, consistente per entrambi nel ricorso (depositato il 10.7.23), stante l'assenza di previa diffida.

Solo per ragioni di completezza si osserva infine che, ai fini della decisione della presente causa, non acquista rilievo il recente intervento normativo di cui all'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ("*La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile*"). Tale norma detta infatti una specifica disciplina relativamente al solo anno 2023, da intendersi, in base al generale principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire, come a.s. 2023/24, che non è oggetto di domanda.

Il Ministero va pertanto condannato al versamento in favore dei ricorrenti, tramite accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ogni aa.ss. di cui al ricorso, nei limiti della prescrizione quinquennale, come in dispositivo.

Sulle predette somme, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. *****).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore oltre i 5.200 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;

1) in accoglimento del ricorso, dichiara che i ricorrenti hanno diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) accerta e dichiara la prescrizione delle pretese dei ricorrenti ***** e ***** con riferimento all'a.s. 2017/2018;
3) per l'effetto condanna il M.I. a riconoscere in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme maggiorate di interessi o di rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo:

€ 2.500,00 a ***** *****

€ 1.000,00 a ***** *****

€ 1.000,00 a ***** *****

4) condanna il Ministero alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del processo che liquida in €. ***** per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Bologna il 05/12/2023

Il Giudice

***** *****